

Prologo

QUALE DIRITTO PER L'ABOLIZIONE DELLA TRATTA E DEL COMMERCIO DI ESSERI UMANI?

Disumana e atroce, la tratta di esseri umani – uomini, donne e bambini – fu attuata per secoli tra Africa e Americhe sulle rotte dell'Oceano Atlantico. Nel dibattito politico e giuridico tra Sette e Ottocento, essa finì per assumere una propria autonomia e per sollevare questioni distinte da quelle della schiavitù.

Il tema è ben noto e è stato ampiamente studiato sotto tutti i possibili profili della storia politica, sociale, economica, culturale, filosofica soprattutto dagli studiosi dei paesi europei ex-coloniali e statunitensi; meno in Italia, per la quale il colonialismo iniziò solo alla fine dell'Ottocento e che rimane pertanto al margine del periodo esaminato.

Quale ruolo ha giocato il diritto che, secondo la tradizione dell'Europa, dovrebbe essere sinonimo di giustizia, nella configurazione delle dinamiche sottese alla schiavitù? Come fu possibile che le nazioni cristiane dell'Europa giustificassero e ammettessero il sequestro di milioni esseri umani per ridurli a oggetto di commercio e di proprietà? A quale ramo del diritto, infine, fu assegnato il ruolo di contrastare tali pratiche considerate per secoli come pienamente legittime?

Nella prospettiva adottata si metteranno in evidenza le questioni di natura giuridica che il commercio di esseri umani cominciò a sollevare soprattutto tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, allorché non solo il fenomeno della tratta perse la sua 'invisibilità' e si impose all'opinione pubblica dei paesi occidentali, ma diventò appunto un 'problema' distinto da quello della schiavitù.

In un acerrimo contrasto tra interessi economici, politici e razzismo, da un lato, e convinzioni morali e filosofiche, dall'altro, il principio della libertà naturale di ogni uomo fu, infine, traghettato sul pia-

no del diritto. Il problema consistette allora nell'individuare categorie e procedure idonee a contrastare quelle che, per tradizione secolare, avevano offerto basi ugualmente giuridiche alla prassi del commercio di esseri umani per la loro riduzione in schiavitù.

L'inizio della battaglia per l'affermazione del diritto di libertà di tutti gli uomini senza distinzione di origine coincise, in Europa, con la trasformazione di alcune categorie giuridiche fondamentali sia relative alla persona, come quelle della capacità e soggettività, sia relative al sistema delle fonti del diritto.

Da tutti questi punti di vista, la transizione dai pilastri del diritto medievale e moderno a quelli sui quali, attraverso l'illuminismo giuridico, si innestarono le codificazioni e le costituzioni 'liberali' ottocentesche fu lenta e controversa. In quella lunga fase, la definizione dello *status* giuridico della persona era ancora in bilico tra l'essere considerata come corollario della teoria generale dell'efficacia nello spazio delle fonti del diritto oppure come questione di esclusiva competenza del diritto interno dei singoli Stati. Nel contempo era in corso il dibattito sulla funzione e sulle fonti del diritto internazionale, che per i secoli dell'età medievale e moderna si era chiamato diritto delle genti, per definirne i rapporti con i diritti statuali.

Quando, tra Sette e Ottocento, il 'problema' del 'traffico' di esseri umani al fine della loro riduzione in schiavitù si impose all'opinione pubblica, esso finì, dunque, immediatamente per essere assorbito nel crogiolo del riassetto delle categorie fondamentali sia del diritto interno dei singoli Stati sia delle regole concernenti le relazioni tra Stati. Inutile dire che un tale riassetto dovette fare i conti con i depositi e i lasciti di un percorso secolare ora di continuità ora di mutamenti dei contesti politici e istituzionali oltre che, naturalmente, della scienza giuridica.

Il problema della tratta costituì pertanto uno dei tanti versanti della dinamica di carattere, ad un tempo, politica e giuridica relativa alla messa a punto e alla riorganizzazione sia dei rapporti tra governanti e governati all'interno dei singoli Stati, sia delle relazioni tra Stati a loro volta impegnati nella lotta per il primato sull'Europa e sul mondo.

La prime due parti di questo scritto sono mirate proprio all'individuazione delle categorie giuridiche maturate nel corso di secoli che le istanze di rinnovamento della seconda metà del Settecento, incentrate sul riconoscimento giuridico della dignità e della libertà di ogni essere umano, hanno sottoposto, per così dire, a una prova di 'resistenza'.

Alcuni dei caratteri ‘originari’ del pensiero occidentale richiedono, pertanto, una sorta di messa a fuoco con specifico riguardo ad alcuni ambiti del ragionamento giuridico: quello della qualificazione e giustificazione della libertà o servitù degli uomini e quello della nascita in età moderna di un nuovo ramo del diritto, il diritto allora chiamato delle genti e più tardi internazionale, dedicato all’individuazione di criteri idonei a regolare e a moderare le relazioni tra ordinamenti giuridici territoriali¹.

Se la si considera a posteriori, l’autonomia di quel ramo del diritto relativo ai rapporti tra nazioni fu affermata in controtendenza e opposizione alla radicalizzazione del principio della sovranità degli Stati, e di tutti i relativi corollari, che aveva cominciato a delinearsi in età medievale. Lo scopo di tale nuova disciplina giuridica era proprio quello di limitare le possibili conseguenze estreme dell’inesistenza di principi moderatori della sovranità dello Stato. Al diritto delle genti fu assegnato allora, innanzitutto, almeno dal punto di vista teorico (altro è il discorso della sua effettività), il compito di ridefinire i diritti e gli obblighi del singolo Stato nei confronti delle altre nazioni e della comunità internazionale². A tal fine, si cercò (con scarsi risultati, peraltro) di fare accettare a tutte le nazioni che il diritto di natura e di ragione fosse la fonte sovraordinata alle altre fonti, in particolare la consuetudine e i trattati, che regolavano i rapporti tra Stati.

La terza parte dello scritto sarà dedicata all’Ottocento, allorché il mondo occidentale si definiva ‘civile e cristiano’, mentre la schiavitù e il commercio di esseri umani che l’alimentava continuavano a essere considerati pienamente legittimi, con riferimento alla tradizione secolare, nonostante le due grandi rivoluzioni di pensiero culminate nelle rivoluzioni ‘illuministiche’ americana e francese. La Francia napoleonica aveva avuto un repentino ripensamento sulle leggi abolitive della schiavitù della prima fase rivoluzionaria, mentre l’introduzione negli Stati Uniti di una prima timida limitazione della tratta nel 1794 restava inattuata. Proprio allora la denuncia dell’ingiustizia della schiavitù e della tratta da parte dei Quaccheri, di esponenti illustri dell’illuminismo e, infine, di associazioni e movimenti di opinione – che ora denomineremmo umanitari – compì il passo decisivo dal livello di condanna morale, religiosa e filosofica al piano giuridi-

¹ Capp. 1-5.

² Cap. 6.

co³. La disciplina della proibizione del commercio di esseri umani introdotta in alcune legislazioni statali (innanzitutto statunitense e inglese) e in trattati internazionali provocò fortissime ripercussioni sul piano diplomatico e giudiziario⁴.

Gli ostacoli che si frapponevano ai tentativi dei riformatori erano apparentemente insormontabili di fronte al prevalere di interessi economici diffusi che avevano dalla loro parte il sostegno di una parte della politica e delle ragioni del diritto. Alla consuetudine secolare della distinzione del genere umano in liberi e schiavi, radicata sulle solide basi del diritto romano e della sua interpretazione medievale e moderna, si aggiunse anche il dogma dell'intangibile libertà degli Stati indipendenti e sovrani di adottare politiche e leggi di soppressione della libertà delle persone contro il quale si infrangeva qualsiasi possibilità di sostenere da parte di chiunque, individuo o Stato, il primato – qualsiasi ne fosse il fondamento – di principi superiori di giustizia. L'intreccio tra questioni relative alla condizione giuridica della persona e questioni relative alle fonti che disciplinavano i rapporti tra Stati sovrani sembrava così inestricabile.

Come si può dedurre da questi cenni, la storia tortuosa e lentissima dell'abolizione della tratta atlantica fu una vicenda estremamente complessa e intessuta di tanti aspetti di natura differente, in taluni casi, strettamente intersecati tra loro.

I parziali successi della lotta contro il traffico di esseri umani appaiono il risultato della convergente volontà ed attività di livelli diversi della vita associata: movimenti religiosi e civili, cultura, ideologia, politica, diplomazia, diritto. Sembra, insomma, per dirla con il vecchio Accursio, che sia stata la 'fortuna', ad assicurare un primo piccolo progresso nell'attuazione concreta non solo dei *diritti dell'uomo*, in chiave illuministica, ma anche dei diritti di qualunque uomo.

Successi, come si è detto, parziali, in quanto tale commercio continuò comunque nel Novecento. Lo dimostrano i tanti trattati internazionali stipulati per contrastarlo anche dopo il 1888, data dell'ultima abolizione della schiavitù del mondo occidentale (in Brasile), e i ripetuti, ma ad evidenza scarsamente efficaci, impegni assunti prima tramite trattati bi o multilaterali, poi dalla Società delle Nazioni dopo la fine della prima guerra mondiale, quando ancora il mondo do-

³ Capp. 7-8.

⁴ Capp. 9-13.

veva assistere ai massacri provocati dal genocidio di minoranze etniche, dal colonialismo e dall'Olocausto⁵.

L'analisi di un tema complesso e pieno di sfaccettature non pretende di arrivare a conclusioni ma, anche sulla base di una ricognizione delle principali ricerche svolte sul tema, cerca di offrire materiali per sollevare interrogativi e per ripercorrere i passi attraverso i quali la difesa dei diritti è stata affidata a un diritto sovranazionale.

Quel che rimane di un percorso tracciato attraverso la lente di ingrandimento della tratta atlantica è soprattutto la definizione del ruolo e della centralità del diritto internazionale che, dal tempo del dibattito sul commercio di uomini neri, è stato considerato nel mondo europeo e occidentale come il solo ramo del diritto che 'possa' svolgere una funzione surrogatoria o correttiva nei confronti degli Stati inadempienti sul piano della tutela, a quel tempo, dei diritti dell'uomo, ora, dei diritti umani. Non a caso, il diritto internazionale ha assunto la funzione di 'vendicare', anche se è impossibile riparare, i terribili e incomprensibili macelli, se non della prima, quantomeno della seconda guerra mondiale.

L'intento della tutela universale dei *diritti umani* è stato proclamato dalle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 nel giorno successivo alla convenzione per la repressione del genocidio. L'affermazione dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti gli uomini e donne e bambini della terra avrebbe dovuto dare avvio a un cammino verso l'effettiva realizzazione di tali principi che appare tuttora non solo incompiuto, ma anche sempre più irto di ostacoli. Se, da un lato, i contenuti originari di tali dichiarazioni hanno ottenuto l'adesione di tantissimi Stati e sono stati implementati nel corso dei decenni da ulteriori norme di natura convenzionale vertenti su ambiti sempre più specifici dell'attività umana, dal lavoro, alla salute, alla cultura, alle tradizioni indigene, dall'altro, l'universalità dei diritti umani e l'aspirazione all'uniformità della loro tutela e protezione è messa in discussione dalla pretesa relatività del concetto di diritti umani.

Nel frattempo, guerre, ingiustizia e corruzione, fame, sete e malattie, di cui soffrono tanti popoli anche a seguito dei cambiamenti climatici, stanno provocando ingenti fenomeni migratori di fronte ai quali la civiltà occidentale, non più arbitra, nel bene e nel male, delle sorti del mondo globalizzato non riesce a trovare risposte di natura giuri-

⁵ Cap. 13.

dica e istituzionale certe e complessive, tanto che l'emergenza, ormai divenuta fisiologica, finisce per essere affrontata quasi esclusivamente da interventi spontanei di natura umanitaria.

Mentre questo lavoro era in fase di conclusione, nella giornata mondiale contro la tratta di esseri umani è stato denunciato che almeno quaranta milioni di persone sono attualmente coinvolte in questo commercio. È così che torniamo alla domanda iniziale: dove è il diritto e quali strumenti giuridici possono essere utilizzati per contrastare la brutalità degli uomini?

Si pubblicano qui, con ampie modifiche e integrazioni, i risultati di ricerche svolte in anni passati su alcuni aspetti della storia del diritto internazionale e sulla tratta atlantica degli schiavi. Avevo svolto un primo esame complessivo del tema della tratta in occasione di conferenze e lezioni tenute in Brasile nelle Università Federali di Minas Gerais, Santa Catarina e Uberlândia. Il testo originario è stato pubblicato nell'articolo C. Storti, *Economia (e costume) versus libertade. Questioes de direito sobre o trafico de escravos ne seculo XIX*, in *Revista da Faculdade de Direito – Universidade Federal de Minas Gerais*, vol. 72(2018), pp. 665-713. Gli approfondimenti sulla parte relativa alla categoria del *ius gentium* nella glossa e in Bartolo da Sassoferrato sono tratti dall'articolo *Early Italian Scholars of ius gentium*, Oxford, Oxford University Press, 2020, pp. 19-47.

Parte I

SERVITÙ E *IUS GENTIUM*
NELLA DOTTRINA GIURIDICA
TRA ETÀ MEDIEVALE ED ETÀ MODERNA

Capitolo 1

LA TRATTA 'ATLANTICA' DEGLI SCHIAVI TRA XVI E XIX SECOLO

Sommario: 1. Il commercio di esseri umani attraverso l'Atlantico. – 2. Tratta e diritto.

1. *Il commercio di esseri umani attraverso l'Atlantico*

Nel quadro globale della storia del traffico di esseri umani prenderò in considerazione soltanto lo 'spazio giuridico atlantico' compreso tra le coste occidentali dell'Africa centrale e quelle delle Americhe. Tale area fu indiscutibilmente connotata da caratteristiche ben distinte da quelle di altre parti del mondo, nelle quali, fin dall'antichità, tratta e riduzione in schiavitù per scopi economici e militari erano sempre state e continuarono a essere praticate¹.

Il tema della tratta atlantica degli schiavi tra XVI e XIX secolo è stato oggetto di innumerevoli studi storici di carattere economico, politico, sociologico, culturale, geografico, nonché di diritto marittimo, diplomatico e internazionale, anche se l'attenzione delle singole discipline al tema è stata più o meno viva in tempi diversi. Le tecniche della tratta atlantica furono talmente perfezionate e collaudate che, da questo punto vista, l'Europa sarebbe divenuta un modello anche per il Giappone².

Prima dell'inizio del 'commercio' atlantico, il fenomeno del traffi-

¹ Tra i più autorevoli sostenitori dell'assoluta specificità dello spazio atlantico è stato D.B. Davis che sarà ampiamente citato nel prosieguo. Cfr. inoltre, Baylin e Delpiano pp. 29-32.

² Nelson, p. 488 e Black, p. 51.

co di esseri umani non era certamente sconosciuto: i suoi precedenti risalivano al tempo dell'Impero romano e non vi era stata soluzione di continuità tra alto e basso medioevo. Secondo alcune teorie, il mondo musulmano avrebbe trasmesso a quello europeo gli stereotipi razzisti nei confronti degli Africani³. In ogni caso, i mercanti europei, come è stato scritto, non si facevano scrupoli nemmeno a vendere anche Cristiani.

Come è ben noto, il termine medievale di schiavo, che finì per sostituire quello latino di *servus*, derivava da slavo, indicazione etnica per gli uomini deportati dalla Dalmazia e dai Balcani verso il Mediterraneo e l'Egitto, anche grazie all'opera di tanti mercanti italiani che, al tempo della rinascita dei commerci tra XI e XII secolo, li usavano come merce di scambio per procurarsi zucchero e altri beni di consumo⁴. Quando, per effetto della conquista turca di Costantinopoli nel 1453, il commercio da e verso il medio oriente e il mar Nero si interruppe, gli stessi mercanti cercarono nuove vie verso occidente. Nella storia della tratta di esseri umani verso le colonie europee, è stata registrata come data iniziale quella degli anni Settanta del Quattrocento⁵. Nell'isola portoghese di Madeira, le prime piantagioni di zucchero erano coltivate da schiavi africani e un mercante fiorentino, Bartolomeo Marchionni, ottenne dal re di Portogallo il monopolio per l'organizzazione del traffico sulle coste della Guinea⁶. Nei nuovi territori delle Indie occidentali, fallito il tentativo di sfruttamento degli indigeni, spesso a seguito di deportazione dall'interno verso le coste, i latifondisti si rivolsero verso la 'manodopera' africana⁷.

Già nella seconda metà del Seicento l'olandese Ulrich Huber, professore di diritto e giudice della corte d'appello della Frisia, aveva qualificato il commercio di esseri umani tra Africa e America come la

³ Davis 2014, pp. 29 ss., p. 31.

⁴ Un resoconto sintetico ma efficace dei precedenti della tratta atlantica in Davis 2003, pp. 17 ss. e più ampiamente Davis 1984, pp. 23-101.

⁵ Per una cronologia selettiva della tratta Davis 2006, pp. XI-XVI; Delpiano pp. 123-134.

⁶ Davis 1984, pp. 51-82; Davis 2003, pp. 19-22. Per una rassegna bibliografica B. Krekic 1978, pp. 379-394; Pistarino 1966, pp. 87-94; Pistarino 1987, pp. 285-304; Pistarino 1987, pp. 125-149; Lazari 1862, pp. 463-502. Per un'ampia ricognizione della bibliografia sulla tratta degli schiavi in Europa tra medioevo e età moderna Del Bo 2017, pp. 142-162; Del Bo 2018.

⁷ Cfr. oltre cap. 4 § 1.

specie più crudele di commercio della storia, tanto da costituire una vera e propria nuova 'specie' di schiavitù rispetto a quella descritta dagli scrittori dell'antichità e dei tempi 'barbari'⁸.

La tratta atlantica degli schiavi è stata qualificata come «l'organizzazione che su scala internazionale ha pianificato la più grande deportazione di esseri umani»⁹. Quantunque un calcolo preciso sia impossibile, è stato approssimativamente stimato che tra XVI e fine XIX secolo almeno 12.000.000 di uomini, donne e bambini africani furono rapiti, sequestrati e deportati oltre oceano al fine di ridurli in schiavitù¹⁰.

Il commercio di esseri umani fu, dunque, lo strumento principale dell'età moderna per ottenere forza lavoro tramite lo sfruttamento di persone.

Con il termine di tratta si è indicato, infatti, la fase nella quale le persone violentemente separate dalle loro famiglie e comunità in Africa, estirpate dalla loro terra di origine e private della libertà erano deportate nel Nuovo Mondo con inutile crudeltà per essere vendute a proprietari di piantagioni o di miniere e costrette a lavorarvi a vita¹¹.

The effects which a violent separation from their families and their home must necessarily produce on the feelings of such men it is easier to imagine than to describe; yet the wretchedness which essentially belongs to the cargo of a slave ship is uniformly increased by the unnecessary cruelties that are practiced; the horrid filth of which it is the scene, and the undue number with which it is crowded.

Alcune testimonianze risalenti alla metà del Settecento descrivono efficacemente le tecniche messe in atto dai 'barbari' europei¹².

La privazione della libertà iniziava ben prima dell'obbligo del lavoro forzato nelle Americhe in condizione di schiavitù, con lo sradica-

⁸ Cfr. oltre p. 51.

⁹ Margiotta, in part. p. 29.

¹⁰ Curtin, pp. 3-13. Il calcolo è stato ritenuto attendibile anche da D.B. Davis e da molti storici successivi.

¹¹ *Concise Statement of the Question regarding the Abolition of the Slave Trade* 1807, p. 11. Su questo testo confronta anche oltre pp. 79 ss.

¹² Cfr. l'estratto di *Histoire philosophique et politique des établissements & du commerce des Européens dans les Deux Indes* t. IV, Maestricht, Jean-Edme Dufour, 1775 (ed. Villari 1996), in part. p. 94.

mento dalla terra, che si realizzava con la violenza della cattura in diverse zone dell'interno dell'Africa¹³. Le persone, incatenate tra loro, erano trasferite con itinerari di giorni o di mesi per terra o su canoe lungo i fiumi fino alle fortificazioni situate in prossimità dei porti (inanzi tutto in Ghana, Costa d'Avorio, Sierra Leone, Guinea).

Dopo giorni o settimane di reclusione in baracche o in celle vissuti nel terrore che gli Europei li avrebbero mangiati e avrebbero bevuto il loro sangue, come ebbe a scrivere Diderot¹⁴, gli Africani erano caricati su navi appositamente costruite e attrezzate in cantieri specializzati che, col passare del tempo, ne perfezionarono la struttura per rendere il traffico sempre più redditizio. Il ponte e la stiva, ad esempio, furono ideati in modo da poter trasportare, in ciascuna traversata, il maggior numero possibile di esseri umani, che talora erano raccolti con successive soste in diversi porti della costa africana¹⁵.

Il lungo e pericoloso viaggio attraverso l'oceano verso i porti delle Americhe, affrontato dai comandanti delle navi con noncuranza sia riguardo alla scelta della rotta, sia riguardo alle previsioni atmosferiche – come ancora rilevava Diderot¹⁶ – durava di norma dalle sei alle otto settimane e sottoponeva i futuri schiavi a condizioni tanto disumane da provocare la morte di molti di loro¹⁷.

¹³ Un censimento risalente agli anni 1848-1849 dei soli schiavi liberati ritornati in Sierra Leone ha consentito di risalire attraverso l'analisi del linguaggio a almeno 160 gruppi diversi. Un'analisi dettagliata e con speciale riguardo a Koelle, *Polyglotta Africana, or a Comparative Vocabulary of Nearly 300 Words and Phrases in more than Distinct African Languages*, London 1854, in Curtin, *Vansina*, in part. p. 186.

¹⁴ *Histoire philosophique* (ed. 2006), t. I, pp. 41 ss. in part. t. VI, lib. XI «[...] que les Européens les mangent et boivent leur sang» § XXI *Méthodes pratiquées dans l'acquisition, dans le traitement & dans la vente des esclaves. Considérations à ce sujet*, pp. 153-159 in part. p. 154. Cfr. oltre cap. 7 § 2.

¹⁵ Cfr. ad esempio, il caso della nave Zhong, del quale si parlerà nel cap. 5 § 2. Materiali documentali si trovano on line, come ad esempio estratti dei rapporti dei medici A. Falconbridge e R. Drake che fornirono la loro documentazione a Thomas Clarkson (1760-1846) nella battaglia per la soppressione prima della tratta e poi della schiavitù (cfr. anche testo cap. 7 § 3).

¹⁶ *Histoire philosophique* (ed. 2006) § XXI *Méthodes pratiquées dans l'acquisition, dans le traitement & dans la vente des esclaves. Considérations à ce sujet*, in part. pp. 154-155.

¹⁷ Cfr. ad esempio l'introduzione di D. Lee a Thomas Clarkson, *Thoughts on the Necessity of Improving the Condition of the slaves in the British Colonies, with a view to their ultimate emancipation* (1823), in Lee (ed.), *Slavery*, p. 81.

Erano stivati sdraiati a terra spalla contro spalla, in ambienti privi d'aria e di luce, e raramente erano portati in catene a 'respirare' sul ponte in modo che le loro condizioni fisiche non deperissero troppo solo perché, in tal modo, si sarebbe potuto ottenere un maggior ricavo nei mercati espressamente organizzati per la loro vendita all'asta¹⁸, secondo calcoli precisi, che possono essere desunti anche da fonti dell'epoca¹⁹.

Tra 1788 e 1789 una commissione d'inchiesta inglese accertò che almeno il dodici per cento dei neri catturati moriva durante il trasporto, un altro cinque per cento prima dello sbarco e un trentatré per cento per le malattie contratte a bordo delle navi: si poteva, insomma calcolare che solo il cinquanta per cento sopravvivesse al trasferimento. Il traffico si concludeva con le operazioni di vendita all'asta dei sopravvissuti nei mercati dove convenivano i proprietari di piantagioni e di miniere per acquistare più abbondante forza lavoro o per sostituire coloro che soccombevano alle disumane condizioni di sfruttamento, o per malattia o per vecchiaia²⁰.

Connotata da tortura e assassinio («so intimately connected with tortures and murder»)²¹, la tratta 'atlantica' degli schiavi ha fatto la ricchezza non solo di lobby economiche europee, di imprenditori privati e di Stati, che in certi momenti della loro storia istituirono compagnie pubbliche per la tratta²², ma anche delle autorità, per lo più musul-

¹⁸ Anche su questo si soffermò Diderot, distinguendo il trattamento degli schiavi a seconda della nazionalità delle compagnie di trasporto (*Histoire philosophique* § XXI *Méthodes pratiquées dans l'acquisition, dans le traitement & dans la vente des esclaves. Considérations à ce sujet*, in part. pp. 157-158): Inglesi Olandesi e Danesi tenevano uomini e donne sempre legati, i Francesi davano loro maggiore libertà; i Portoghesi facevano discorsi che li rassicuravano, promettendo ad esempio la liberazione, per evitare ribellioni.

¹⁹ Un estratto della *Storia del commercio della Gran Bretagna* di John Cary risalente al 1754, edito in Italia a cura di Antonio Genovesi nel 1757 è pubblicato in Villari, 1996 *Schiavitù*, pp. 67-74.

²⁰ *Concise Statement of the Question regarding the Abolition of the Slave Trade* 1807, pp. 11-12, e, sulle motivazioni di J. Story in una sentenza del 1822, oltre pp. 110 ss.

²¹ *Concise Statement*, p. 12.

²² La *West-Indische Compagnie* delle Province Unite iniziò a operare dal 1621, la *Royal African Company* inglese, istituita dal re James I, nel 1618 per il trasporto di legno e di altri prodotti dall'Africa, si dedicò al commercio di schiavi almeno fino al 1698 (Ferguson, p. 75; Hamilton, Shaikh, p. 2).

mane, e dei residenti delle terre africane sull'Atlantico che fornivano merce umana al traffico. Si trattava, in certi casi di prigionieri di guerra o di condannati per reati, ma, molto più frequentemente, di persone appositamente rapite nelle tribù dei nativi dell'interno. È opinione comune che, senza la collaborazione degli africani delle coste atlantiche, gli europei non sarebbero stati in grado di organizzare la tratta²³.

Per effetto di tale collaborazione, gli uomini neri erano diventati uno degli 'articoli' più importanti del commercio tra Africa e America e la pratica della schiavitù aveva radici così profonde nelle colonie americane che nel 1771 si riteneva in Inghilterra che sarebbe stato impossibile sopprimerla²⁴:

In consequence of this general practice, negroes are become a very considerable article in the commerce between Africa and America; and domestic slavery has taken so deep a root in most of our own colonies, as well as in those of other nations, that there is little probability of ever seeing it generally suppressed.

È, comunque, altrettanto indubbio che gli interessi economici degli Europei e delle loro colonie ne furono il motore principale.

Secondo David Brion Davis, uno dei maggiori studiosi della storia della schiavitù occidentale, i popoli dell'Africa occidentale, così come quelli delle potenze marittime europee e delle colonie del nuovo mondo hanno giocato un ruolo nella creazione del primo sistema multinazionale di produzione di beni di consumo di massa, come zucchero, tabacco, caffè, cioccolato, coloranti, riso, canapa e cotone, prodotti, appunto, dal lavoro forzato di schiavi²⁵.

Nel contempo, come osservò Philip Curtin nel 1969, gli Europei che, con gli Africani, furono protagonisti di tale commercio evitarono che il territorio degli Stati europei fosse direttamente implicato dal fenomeno che rimase confinato, per così dire, ai margini dell'Europa: controllarono la tratta e stabilirono le regole sia del traffico, sia dell'organizzazione delle piantagioni nelle colonie, ma 'importarono' relativamente pochi schiavi nel loro territorio²⁶.

²³ Cfr., anche per la bibliografia sulla tratta degli schiavi verso il nuovo mondo e le sue conseguenze sulla società africana: Lindsay 2008, pp. 54-83 e bibliografia generale pp. 165-170; Black 2011, pp. 96-97.

²⁴ *A Case of James Somerset, a Negro* col. 35 sul quale cfr. oltre cap. 6 § 2.

²⁵ Davis 2006, p. 2.

²⁶ Curtin 1969, p. XV.

2. *Tratta e diritto*

L'organizzazione della tratta deve essere tenuta ben distinta da quella dello sfruttamento del lavoro degli schiavi. L'opinione diffusa, alla quale aderisco, è che, nel lungo e accidentato percorso verso l'affermazione dell'ingiustizia della schiavitù e verso la sua abolizione, un passo decisivo sia stato compiuto soltanto quando si iniziò a delineare il fenomeno come risultato di due fasi distinte, quella del traffico di esseri umani e quella della schiavitù vera e propria, ciascuna connotata da distinti caratteri di anti giuridicità, almeno secondo i più moderni canoni del diritto occidentale.

Ignorato o tollerato per secoli, il fenomeno del traffico di esseri umani cominciò, grosso modo dalla fine del Seicento, a essere considerato ingiusto da una parte di opinione pubblica. Questo non ne bloccò ovviamente la continua crescita nel secolo successivo, allorché si iniziò a denunciarne il contrasto con l'allora emergente e poi sempre più diffusa concezione della dignità, della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani.

Il problema dei riformisti, soprattutto dalla metà del Settecento in poi, fu allora quello di individuare come con gli strumenti del diritto si potessero mettere a punto strategie dialettiche, procedure e concetti utili a contrastare la tratta. Si trattò, allora, di escluderla dalla categoria delle ordinarie attività di natura 'commerciale', come molti continuavano a considerarla, per qualificarla, invece, come atto criminale²⁷.

La convivenza, nella loro talora violenta contrapposizione, di due posizioni estreme verso il medesimo fenomeno, quella di coloro che la consideravano lecita e quella di coloro che la consideravano un crimine, è connessa, innanzitutto, nel bene e soprattutto nel male, con la profonda storicità del diritto. Quello che noi chiamiamo in termini generali diritto è conseguenza dei caratteri delle società delle quali è espressione: non sempre, come si è tentato di ripetere per secoli, il diritto è per sua natura strumento di ordine e di giustizia o di progresso. Nel frequente conflitto di ideologie e interessi, il diritto è, sotto forma di leggi e pratiche istituzionali, il risultato della

²⁷ *Concise Statement of the Question regarding the Abolition of the Slave Trade 1807, Appendix no. 1, Statement of the Comparative Merits of the Plans of gradual and immediate Abolition*, pp. 81-82.